



Deliberazione n. 1759	Seduta del 2 OTT. 2018
Convenzione tra REMBRANDT Cooperativa Sociale di Saronno (VA) e ASST Monza per esecuzione esami di laboratorio.	

Il Direttore Generale
Matteo Stocco

coadiuvato da:

Direttore Amministrativo: Maria Elena Galbusera
Direttore Sanitario: Nicola Vincenzo Orfeo
Direttore Sociosanitario: Fabio Muscionico

Richiamata la delibera n. 1 del 2.1.2016 con cui questa ASST ha preso atto della D.G.R. n. X/4642 del 19.12.2015, in virtù della quale è stato nominato il Direttore Generale della Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Monza nella persona del dott. Matteo Stocco;

Atteso che con deliberazione n. X/4485 del 10/12/2015 della Giunta Regione Lombardia, in attuazione della L.R. n. 23/2015, è stata costituita a far data dal 01/01/2016 l'ASST di Monza, avente autonoma personalità giuridica pubblica ed incorporante, oltre al Presidio Ospedaliero di Monza ed a quello di Desio, anche strutture sanitarie e sociosanitarie già facenti capo all'ex ASL di Monza e Brianza ed all'ex ASL Milano 1;

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- art. 43, comma 3, della Legge n. 449 del 27.12.1997, che consente alle amministrazioni pubbliche di stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari;
- art. 55, comma 1, del CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria quadriennio 1998-2001, che prevede tra le attività libero-professionali la partecipazione ai proventi di attività richieste a pagamento all'Azienda;
- Accordo Stato/Regioni del 18.11.2010, che ribadisce quanto stabilito dall'art. 2 del D.P.C.M. 27.03.2000 e dall'art. 15-quinquies, c.3 del D. Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii., ossia il principio di prevalenza dell'attività e dell'impegno orario istituzionale rispetto all'attività svolta fuori orario di servizio che non può superare quello contrattualmente dovuto;
- art. 2, del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, coordinato con legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189, in quanto l'attività in argomento sarà espletata in conformità alle regole e limitazioni dallo stesso disciplinate;

Vista la e-mail del 18.09.2018 (prot. n. 31581 del 19.09.2018) con cui REMBRANDT Cooperativa Sociale con sede Saronno (VA) in Via Varese n. 25/D ha chiesto la disponibilità dell'ASST Monza a stipulare la convenzione per esecuzione esami di laboratorio a favore dei



Q

soci lavoratori della medesima cooperativa operanti presso il Centro Diurno Integrato del Preziosissimo Sangue con sede in Monza in Via Raiberti n. 17;

Preso atto dei seguenti pareri favorevoli espressi:

- dal Direttore della S.C. Laboratorio Analisi, con e-mail del 01.08.2018 e dal Direttore della S.C. Microbiologia con e-mail del 30.07.2018 con disponibilità all'espletamento dell'attività in oggetto fuori orario di servizio, in timbratura con la resa di un orario aggiuntivo, senza interferire con il normale assolvimento dei compiti istituzionali e con la funzionalità della S.C., nel rispetto del principio di prevalenza dell'attività e dell'impegno orario dedicato all'attività istituzionale rispetto all'attività resa fuori orario, che non può superare quanto contrattualmente dovuto ai sensi della vigente normativa in materia;
- dal Direttore del Dipartimento dei Servizi, con e-mail del 07.08.2018;
- dal Direttore della S.C. Direzione Medica Desio, con e-mail del 07.08.2018;
- dal Direttore della S.C. Direzione Medica Monza, con e-mail del 13.08.2018;

agli atti del Responsabile del Procedimento;

Precisato che il personale Dirigente interessato, che svolge l'attività fuori orario di servizio, è assoggettato al rapporto di lavoro esclusivo, secondo quanto previsto dall'art. 25 dell'Atto Aziendale per la disciplina dell'attività libero professionale intramuraria dell'ex Azienda Ospedaliera S. Gerardo, approvato con deliberazione n. 741 del 19.12.2001 e ss.mm.ii.;

Atteso che l'ASST Monza regola la fattispecie concreta ricorrendo alle disposizioni aziendali e ripartendo i proventi derivanti dalla convenzione in argomento come segue:

- quota del 18% a ristoro dei costi generali di organizzazione e di struttura;
- quota del 32% a ristoro dei costi diretti, quota aggiornata rispetto al citato Atto Aziendale al fine di consentire la completa copertura dei costi diretti;
- quota del 5% a favore del fondo di perequazione delle discipline mediche;

l'importo, al netto delle quote sopra richiamate, sarà ripartito applicando le seguenti percentuali di massima, sulla base della rendicontazione predisposta dai rispettivi Direttori della S.C. Laboratorio Analisi e della S.C. Microbiologia, quale compenso per l'attività di supporto che sarà espletata fuori orario di servizio dal personale del comparto, in timbratura con la resa di un debito orario, alle tariffe previste dalla regolamentazione aziendale:

- quota del 70% alla S.C. Laboratorio Analisi;
- quota del 30% alla S.C. Microbiologia;

Dato atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento risultano interamente finanziati dai ricavi prodotti dal medesimo, come da analisi dei costi trasmessa dal Direttore della S.C. Laboratorio Analisi e validata dal Controllo di Gestione in data 12.07.2018, agli atti del Responsabile del Procedimento;

Ritenuto di definire in capo ai Direttori della S.C. Laboratorio Analisi e della S.C. Microbiologia la responsabilità della gestione e la competente verifica dell'attività complessivamente svolta nell'ambito della convenzione oggetto del presente provvedimento;



Ritenuto di approvare e stipulare la convenzione con REMBRANDT Cooperativa Sociale di Saronno (VA) per esecuzione esami di laboratorio a favore dei soci lavoratori della medesima cooperativa operanti presso il Centro Diurno Integrato del Preziosissimo Sangue con sede in Monza in Via Raiberti n. 17, che saranno espletati fuori orario di servizio, a decorrere dalla data di sottoscrizione e fino al 31.07.2020, alle condizioni di cui al testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, regolamentando tutte le prestazioni precedenti la data di sottoscrizione secondo le condizioni previste nel testo approvato con il presente atto;

Dato atto, inoltre, di avere preventivamente trasmesso il presente provvedimento al Direttore f.f. della S.C. Economico Finanziaria per la corretta registrazione:

- a) del ricavo annuo stimato in € 587.50 al conto economico n. 75.45.07.07 “Ricavi per servizi di consulenza in area a pagamento” all’atto dell’emissione delle relative fatture;
- b) del costo annuo stimato in € 266,00, relativo alla remunerazione dell’attività che sarà svolta fuori orario di servizio, al conto n. 80.30.05.08 “Servizi di consulenza sanitaria in area a pagamento” con riferimento all’esercizio di competenza economica del ricavo correlato;

Preso atto dell’attestazione del Responsabile del Procedimento circa la correttezza formale e sostanziale del presente provvedimento;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario espressi ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 3 bis del D.Lgs 502/92 e ss.mm.ii. ed art. 13 della L.R. 33/2009 così come modificato dalla L.R. 23/2015;

DELIBERA

per le motivazioni citate in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte e riportate:

1. di approvare e stipulare la convenzione con REMBRANDT Cooperativa Sociale di Saronno (VA) per esecuzione esami di laboratorio a favore dei soci lavoratori della medesima cooperativa operanti presso il Centro Diurno Integrato del Preziosissimo Sangue con sede in Monza in Via Raiberti n. 17, con decorrenza dalla data di sottoscrizione e fino al 31.07.2020, alle condizioni di cui al testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, regolamentando tutte le prestazioni precedenti la data di sottoscrizione secondo le condizioni previste nel testo approvato con il presente atto;
2. di autorizzare il personale in servizio presso la S.C. Laboratorio Analisi e la S.C. Microbiologia a svolgere l’attività in questione fuori orario di servizio, senza interferire con il normale assolvimento dei compiti d’istituto e con la funzionalità delle stesse Strutture Complesse, nonché nel rispetto del principio di prevalenza dell’attività e dell’impegno orario dedicato all’attività istituzionale rispetto all’attività fuori orario che non può superare quello contrattualmente dovuto, ai sensi della vigente normativa in materia;
3. di stabilire, come indicato in narrativa, che i proventi derivanti dalla convenzione in argomento e la relativa ripartizione sono definiti come segue:
 - quota del 18% a ristoro dei costi generali di organizzazione e di struttura;



- quota del 32% a ristoro dei costi diretti, quota aggiornata rispetto al citato Atto Aziendale al fine di consentire la completa copertura dei costi diretti;
- quota del 5% a favore del fondo di perequazione delle discipline mediche;

l'importo, al netto delle quote sopra richiamate, sarà ripartito applicando le seguenti percentuali di massima, sulla base della rendicontazione predisposta dai rispettivi Direttori della S.C. Laboratorio Analisi e della S.C. Microbiologia, quale compenso per l'attività di supporto che sarà espletata fuori orario di servizio dal personale del comparto, in timbratura con la resa di un debito orario, alle tariffe previste dalla regolamentazione aziendale:

- quota del 70% alla S.C. Laboratorio Analisi;
- quota del 30% alla S.C. Microbiologia;

4. di definire in capo ai Direttori della S.C. Laboratorio Analisi e della S.C. Microbiologia la responsabilità della gestione e la competente verifica dell'attività complessivamente svolta nell'ambito della convenzione oggetto del presente provvedimento;
5. di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento risultano interamente finanziati dai ricavi prodotti dal medesimo;
6. di dare atto, altresì, come indicato dal Direttore f.f. della S.C. Economico Finanziaria, della corretta registrazione:
 - a) del ricavo annuo stimato in € 587.50, al conto economico n. 75.45.07.07 "Ricavi per servizi di consulenza in area a pagamento" all'atto dell'emissione delle relative fatture;
 - b) del costo annuo stimato in € 266,00, relativo alla remunerazione dell'attività che sarà svolta fuori orario di servizio, al conto n. 80.30.05.08 "Servizi di consulenza sanitaria in area a pagamento" con riferimento all'esercizio di competenza economica del ricavo correlato;
7. di dare mandato al Responsabile del Procedimento per i relativi e conseguenti adempimenti riguardanti il presente provvedimento;
8. di dare altresì atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato all'Albo dell'A.S.S.T. di Monza ai sensi dell'art. 17, della Legge Regionale n. 33/2009 così come risulta modificato dalla L.R. 23/2015.

IL DIRETTORE GENERALE
(Matteo Stocco)

Esprimono parere favorevole:

Il Direttore Amministrativo: Maria Elena Galbusera
Il Direttore Sanitario: Nicola Vincenzo Orfeo
Il Direttore Sociosanitario: Fabio Muscionico



Q

Allegato alla delibera del Direttore Generale n. 1759 del 2 OTT. 2018

Oggetto:

Convenzione tra REMBRANDT Cooperativa Sociale di Saronno (VA) e ASST Monza per esecuzione esami di laboratorio.

Il Responsabile del Procedimento

Il Direttore S.C. Sistema Controlli Interni e Convenzioni
(Giovanna Cioffi)

Parere in ordine alla regolarità contabile

Il Direttore f.f. S.C. Economico Finanziaria
(Toni Genco)

Copia non utilizzabile per fini legali

Q

CONVENZIONE TRA REMBRANDT COOPERATIVA SOCIALE DI SARONNO (VA) E ASST MONZA PER ESECUZIONE ESAMI DI LABORATORIO.

TRA

REMBRANDT Cooperativa Sociale con sede a Saronno (VA) in Via Varese n. 25/D (C.F. e Partita IVA 01957760133) di seguito denominata "Rembrandt", in atto rappresentata dal Dott. Giuliano Salvioni, nella sua qualità di Legale Rappresentante

E

ASST Monza, con sede in Monza (MB), Via Pergolesi n. 33 (C.F. e P.IVA 09314290967), in atto rappresentata dal Direttore Generale, nonché Legale Rappresentante pro tempore dott. Matteo Stocco.

PREMESSO CHE

- l'art. 43, c.3, della Legge n. 449 del 27.12.1997, stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari;
- l'art. 55, comma 1, del CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria quadriennio 1998-2001, prevede tra le attività libero-professionali la partecipazione ai proventi di attività richieste a pagamento all'Azienda;
- l'Accordo Stato/Regioni del 18.11.2010, ribadisce quanto stabilito dall'art. 2 del D.P.C.M. 27.03.2000 e dall'art. 15-quinquies, c.3 del D. Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii., ossia il principio di prevalenza dell'attività e dell'impegno orario istituzionale rispetto all'attività svolta fuori orario di servizio che non può superare quello contrattualmente dovuto;

- l'art. 2, del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, coordinato con legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189, in quanto l'attività in argomento sarà espletata in conformità alle regole e limitazioni dallo stesso disciplinate;
- Rembrandt Cooperativa Sociale con e-mail del 18.09.2018 (prot. n. 31581 del 19.09.2018) ha chiesto la disponibilità dell'ASST di Monza a stipulare convenzione per esecuzione esami di laboratorio a favore dei soci lavoratori della medesima cooperativa operanti presso il Centro Diurno Integrato del Preziosissimo Sangue con sede in Monza in Via Raiberti n. 17.

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1- Le Parti si impegnano a rispettare le premesse che costituiscono parte integrante della presente convenzione, nonché ogni principio, vincolo, modalità e condizione di cui alla vigente normativa in materia.

Art. 2 - L'ASST Monza si impegna ad eseguire a favore dei soci lavoratori della Rembrandt, operanti presso il Centro Diurno Integrato del Preziosissimo Sangue con sede in Monza in Via Raiberti n. 17 gli esami di laboratorio di seguito indicati alle tariffe riportate:

Descrizione	Codice NTR	Tariffa
Mantoux	90.70.3	€ 8,00
Quantiferon	90.77.3 – 90.77.4	€ 104,50
Prelievo venoso	91.49.2	€ 5,00

Art. 3 - Il corrispettivo per le prestazioni in argomento sarà versato da Rembrandt entro 30 giorni dalla data di emissione delle fatture emesse da parte dell'ASST Monza, con cadenza semestrale.

In caso di ritardato pagamento dovranno essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del saggio legale.

Art. 4 - La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione e resterà in vigore fino al **31.07.2020**.

Gli eventuali rapporti pregressi intercorsi fra le parti saranno regolati alle medesime condizioni della presente convenzione.

Ciascuna delle Parti potrà recedere dalla presente convenzione, con motivato preavviso di almeno 30 giorni, dandone comunicazione scritta, a mezzo raccomandata A.R. o via posta certificata (PEC). Non è previsto il tacito rinnovo.

Art. 5 - Per quanto attiene al trattamento di dati personali dei pazienti che si svilupperà in funzione delle obbligazioni derivanti dalla presente convenzione, l'ASST Monza assume il ruolo di Responsabile esterno nominato da Rembrandt, quest'ultimo in qualità di Titolare del trattamento. L'atto di nomina del Responsabile esterno, prodotto ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento 679/2016/UE, è costituito dall'Allegato alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale.

Art. 6 – Rembrandt dichiara di accettare il contenuto del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ex legge 190/2012 dell'ASST Monza ed il contenuto del Codice Etico e di Comportamento di cui ha preso visione sul sito aziendale (www.asst-monza.it) e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alla convenzione in oggetto, comportamenti conformi alle previsioni in esso contenute. La violazione dei citati Codici da parte di Rembrandt, comporterà la risoluzione del rapporto contrattuale in essere, nonché il diritto di chiedere ed ottenere il



risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità..

Art. 7 - La presente convenzione:

- è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, c.1, lett. d) e c.2 del D.Lgs. del 14.03.2013 n. 33 "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*", come modificato dal D. Lgs. n. 97 del 25 maggio 2016;
- è esente da I.V.A. ai sensi dell'art. 10, primo comma, n. 19 del D.P.R. 26.10.1972, n. 633 e ss.mm.ii.;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, II comma, del D.P.R. 26.4.1986, n. 131;
- è soggetta all'imposta di bollo, con onere a carico di Rembrandt, ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, n. 642.

Eventuali oneri, inerenti e conseguenti alla presente convenzione, se dovuti, sono a carico di Rembrandt.

Art. 8 - In caso di controversia derivante dal presente atto è eletto Foro esclusivo quello di Monza.

Letto, confermato e sottoscritto.

Monza,

Per REMBRANDT Cooperativa Sociale

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Dott. Giuliano Salvioni

Per ASST Monza

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Matteo Stocco

ATTO DI NOMINA

Oggetto: Nomina Responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento 679/2016/UE

TRA

REMBRANDT Cooperativa Sociale con sede a Saronno (VA) in Via Varese n. 25/D - C.F. e Partita IVA 01957760133, (di seguito denominata Titolare),

E

ASST Monza, con sede in Monza (MB), Via Pergolesi n. 33, C.F. e P.IVA 09314290967 (di seguito denominata Responsabile),

di seguito denominate congiuntamente Parti.

In virtù della convenzione stipulata dalle Parti, di cui il presente atto costituisce parte integrante e sostanziale, avente per oggetto "esecuzione esami di laboratorio" che comporta il trattamento di dati personali, il Titolare provvede ad individuare:

ASST Monza in qualità di Responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento 679/2016/UE (d'ora in avanti denominato semplicemente "Regolamento").

Il presente documento rappresenta l'atto giuridico di formalizzazione delle responsabilità come previsto dal paragrafo 3 del citato articolo 28.

Garanzie generali di sicurezza prestate dal Responsabile (Art. 28.1)

Il Responsabile del trattamento (d'ora in avanti "Responsabile") garantisce l'attuazione di misure tecniche ed organizzative tali da soddisfare, nella loro totalità, i requisiti posti dal Regolamento.

Autorizzazione nomina Sub-Responsabili (Art. 28.2 – 28.4)

Ai sensi dell'art.28.2 del Regolamento con la presente si fornisce espressa autorizzazione scritta generale alla individuazione da parte del Responsabile di altri soggetti che svolgano, per conto del Responsabile medesimo, il ruolo di "Sub-Responsabili".

Si precisa come è obbligo del Responsabile del trattamento individuare e nominare in forma scritta i propri Sub-Responsabili.

Prescrizioni poste a carico del Responsabile (art. 28.3)

Per lo svolgimento delle attività di trattamento dati personali conseguenti al servizio affidato al Responsabile, lo stesso dovrà:

- a) comunicare preventivamente l'eventuale trasmissione dei dati personali verso paese terzo (non appartenente alla Unione Europea);
- b) autorizzare espressamente al trattamento dei dati personali i propri dipendenti/collaboratori/soci/volontari attraverso modalità che garantiscano che tali soggetti siano obbligati al rispetto della riservatezza nei confronti dei dati che si troveranno a trattare in funzione del proprio incarico/ruolo;
- c) garantire di aver effettuato una analisi dei rischi sui trattamenti oggetto della responsabilità e se necessario una Valutazione di impatto ai sensi dell'art. 35 del Regolamento; i documenti comprovanti l'analisi del rischio e l'eventuale valutazione di

α

- impatto dovranno essere messi a disposizione del Titolare del trattamento su richiesta di quest'ultimo;
- d) garantire il necessario apporto al Titolare del trattamento qualora nei confronti di questo vengano esercitati i diritti che il Regolamento (al capo III) riconosce agli interessati i quali impattino sui dati personali oggetto della presente nomina;
 - e) garantire la comunicazione al Titolare (ai sensi dell'art. 33.2 del Regolamento) di tutti gli eventi di violazione dei dati personali al fine di consentire al Titolare stesso il rispetto delle attività di notifica all'Autorità di controllo stabilite dall'articolo 33 del regolamento;
 - f) cancellare e/o restituire al Titolare tutti i dati personali una volta cessata l'erogazione dei servizi relativi al trattamento, cancellando anche le copie esistenti sui propri database, salvo che il diritto dell'Unione o degli stati membri preveda la conservazione dei dati; qualora al termine del servizio il Titolare non richieda espressamente la restituzione dei dati questi si intenderanno soggetti ad obbligo di cancellazione;
 - g) comunicare al Titolare del trattamento l'adesione ad eventuali codici di condotta di cui all'articolo 40 o ad un meccanismo di certificazione di cui all'articolo 42 del Regolamento;
 - h) attenersi ai criteri di durata del trattamento comunicati dal Titolare.

Responsabilità

Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del Regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal Titolare o dal Responsabile. Il Responsabile risponde per il danno causato dal trattamento se non ha adempiuto gli obblighi posti dal Regolamento specificatamente diretti ai Responsabili o ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni impartite dal Titolare nel presente atto.

Durata e risoluzione

Le prescrizioni di cui al presente atto hanno decorrenza dalla data di sottoscrizione e scadenza congrua a quella indicata nella rispettiva convenzione, di cui il presente atto costituisce parte integrante e sostanziale.

Il presente atto rimarrà in vigore fino a quando continueranno a svilupparsi le obbligazioni contrattuali della citata convenzione di cui l'atto stesso disciplina gli aspetti inerenti alla tutela dei dati personali.

Data,

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

REMBRANDT Cooperativa Sociale

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Dott. Giuliano Salvioni

IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

ASST Monza

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Matteo Stocco